



**COMUNE DI GARLASCO**  
Provincia di Pavia  
Area Territorio  
Ufficio Commercio ed attività produttive

# **REGOLAMENTO GENERALE PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE COMUNALI.**

- *NORME PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE*
- *ASSEGNAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO PUBBLICO IN OCCASIONE DI FIERE.*

Approvato con deliberazione di C.C. n. 67 del 26.11.2003.  
Modificato con deliberazione di C.C. n. 18 del 25/03/2004

## INDICE

ART.	1	GIORNO DI MERCATO
ART.	2	DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
ART.	3	DEFINIZIONI
ART.	4	CONTENUTO DEL REGOLAMENTO
ART.	5	REQUISITI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
ART.	6	DIRITTI ACQUISTI
ART.	7	AUTORIZZAZIONI SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE
ART.	8	ORARI
ART.	9	CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI
ART.	10	POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI
ART.	11	PIANTA ORGANICA DEGLI OPERATORI DEL MERCATO
ART.	12	POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI
ART.	12	BIS POSTEGGI RISERVATI A ESPOSITORI MACCHINARI AGRICOLI
ART.	13	MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO
ART.	14	COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE
ART.	15	COMMISSIONE
ART.	16	SUBINGRESSO E REINTERAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE
ART.	17	SANZIONI
ART.	18	GENERI TRATTATI NELLE FIERE
ART.	19	GENERI DIVERSI AMMESSI NELLE FIERE
ART.	20	REGOLAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE
ART.	21	ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI –MODALITA'
ART.	22	FIERE –OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI
ART.	23	FIERE- ORARI DI INGRESSO
ART.	24	FIERE MODALITA' DELL'OCCUPAZIONE
ART.	25	FIERE ORARIO DI APERTURA
ART.	26	FIERE OBBLIGHI E DIVIETI
ART.	27	CIRCOLAZIONE VEICOLARE
ART.	28	OSSERVANZA DEGLI ALTRI ORDINAMENTI COMUNALI
ART.	29	ABROGAZIONI
ART.	30	NORME DI RINVIO

## **ART. 1 GIORNO DI MERCATO**

1. Nel comune di Garlasco, come da planimetria allegata, si svolge il mercato ogni martedì mattina.
2. In esso è consentito l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche di cui al Titolo X del D.lgs. 114/98.
3. Se il giorno di mercato ricade nei giorni di Natale, S.to Stefano o Capodanno esso verrà sospeso.
4. Su proposta degli operatori è facoltà dell'Ente decretare lo spostamento del mercato in altro giorno della settimana;
5. Al fine di dare una corretta e puntuale informazione alla cittadinanza ed agli operatori commerciali, Sindaco provvederà a rendere noto, con congruo anticipo, sentite le organizzazioni di categoria interessate, i giorni in cui si svolgeranno i mercati di recupero per festività riconosciute agli effetti di legge ed eventuali mercati straordinari.

## **ART. 2 DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato nel territorio del comune di Garlasco da norme statali, regionali e comunali vigenti nel tempo in materia ed in particolare modo :
  - a) dal decreto legislativo 114/98: " Riforma della disciplina relativa al settore del commercio a norma dell'art. 4 ,comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59;
  - b) dalla legge regionale 21 marzo 2000 n. 15 : " Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del D.lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche";
  - c) dalle disposizioni del presente regolamento.
2. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dalla norma vigente in ordine cronologico :
  - dal Regolamento Locale di Igiene Tipo
  - Legge n. 289 del 1962
  - DPR n. 327/80
  - Legge n. 155 del 1997
  - Ordinanza Ministero della Sanità del 3.04.2002 ministero della sanità con apposita ordinanza. ( art. 28 c.8 D.lgs 114/98).

## **ART. 3 DEFINIZIONI**

( art. 27 D.lgs. 114/98)

Ai fini del presente regolamento s'intendono:

1. per commercio su aree pubbliche l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
2. per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
3. per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il comune abbia disponibilità che è data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
4. per mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia disponibilità, composta di più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
5. per presenze in un mercato, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

## **ART. 4 CONTENUTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento ha lo scopo di dare attuazione alle leggi vigenti perseguendone gli obiettivi e riguarda in particolare:

- a) l'individuazione delle aree destinate al mercato e le modalità di effettuazione dello stesso;

- b) la superficie dei posteggi;
- c) le tipologie merceologiche dei posteggi;
- d) i criteri di assegnazione delle autorizzazioni;
- e) i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano la vendita dei loro prodotti; le modalità di esercizio della vendita su aree pubbliche in forma itinerante.

#### **ART. 5 REQUISITI E MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'**

(art. 28 Dlgs. 114/98 e art. 2 LR 15/2000)

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti e può essere svolto nei settori alimentari e non alimentari:

- a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
- b) su qualsiasi altra area purchè in forma itinerante.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche abilita alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito delle altre regioni del territorio nazionale.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare è in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

4. Per quanto riguarda il settore merceologico alimentare, condizione per il rilascio dell'autorizzazione è il possesso dei seguenti requisiti professionali ( art. 5 comma 5 del decreto legislativo 114/98):

- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle provincie autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
- c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12 comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375

5. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui alla lettera c) del comma precedente è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificatamente preposta all'attività commerciale.

6. Non possono esercitare l'attività di vendita su spazi ed aree pubbliche, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

- a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
- d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
- e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei, cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

7. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1, è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'art. 688 del codice di procedura penale, dall'art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10 bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. Il divieto di esercizio dell'attività di vendita su spazi ed aree pubbliche, ai sensi di cui al presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.

**ART.6 DIRITTI ACQUISTI**  
(ART. 13 LR 15/2000)

1. Sono fatti salvi, agli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisti all'entrata in vigore del presente regolamento.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento agli operatori concessionari di posteggi mercatali secondo la previgente normativa regionale, sarà rilasciata una nuova autorizzazione e ,se possibile, la riassegnazione, del medesimo posteggio già avuto in concessione o l'assegnazione di altro posteggio. In tal caso non si applicano le procedure ed i criteri di assegnazione di cui al presente regolamento.

**ART. 7 AUTORIZZAZIONI SU POSTEGGI DATI IN CONCESSIONE.**  
( art. 5 LR 15/2000)

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione per dieci anni, di cui all'art.5 comma 1 lett. a), si è rilasciata dal comune sede del posteggio ed abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui è stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 il comune trasmette alla giunta regionale, per la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, i dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione. Tale pubblicazione è effettuata con cadenza mensile.
3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio, di cui si richiede la concessione.
4. Nella domanda l'interessato dichiara ed indica :
  - a) i dati anagrafici e il codice fiscale;
  - b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 comma 4 ( art. 5 comma 5 del Dlgs 114/98) se richiesti;
  - c) di non possedere più di un autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato;
  - d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione;
  - e) il settore o i settori merceologici.
5. Nella formulazione della graduatoria il comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorità :
  - a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato;
  - b) anzianità di registro delle imprese;  
anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese;
6. A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna.
7. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Contro le citate graduatorie è ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Su predetta istanza il responsabile dell'ufficio commercio si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa è pubblicato nel medesimo giorno.
8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma precedente decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima.

**ART. 8 ORARI**  
( art. 9 LR 15/2000)

1. L'orario di vendita è stabilito come segue:

dal 1.04 al 30.09  
apertura alle ore 7.30  
chiusura alle ore 13.00

dal 1.10 al 31.03  
apertura alle ore 8.00  
chiusura alle ore 13.00

Lo spazio assegnato dovrà essere lasciato libero dall'operatore commerciale, entro 30 minuti dopo il termine fissato per la chiusura.

2. In occasione di particolari ed eccezionali circostanze, sempre con apposita ordinanza, il sindaco può modificare temporaneamente gli orari e la giornata di svolgimento del mercato.

3. I titolari di concessione di posteggio possono accedere all'area di mercato a partire dalle ore 5.30 e devono occupare il proprio posteggio all'inizio dell'orario di vendita con l'obbligo di consentire entro quest'ultimo orario il passaggio degli operatori.

4. L'area adibita a mercato deve essere completamente liberata e pulita da ogni sorta di ingombro e rifiuto entro mezzora dal termine dell'orario di vendita.

5. E' fatto divieto a tutti gli operatori di abbandonare il posteggio prima delle ore 12,00, salvo il caso di gravi intemperie che provochino l'assenza o la forzata inattività di oltre la metà degli operatori del mercato e salvo che non ricorrano giustificati motivi che gli organi di vigilanza possono chiedere di comprovare.

6. L'abbandono del mercato prima dell'orario stabilito, ad eccezione dei casi di cui al comma precedente, comporta il rilievo di assenza ingiustificata a carico del commerciante.

7. Nel caso in cui un operatore debba eccezionalmente abbandonare il posteggio prima dell'orario stabilito, gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito.

8. L'attività di vendita deve essere esclusivamente svolta da parte del titolare, dai soci, da associati in partecipazione, dipendente, collaboratore familiare o collaboratore coordinato e continuativo.

### **ART. 9 CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI**

Nella planimetria del mercato viene evidenziata l'ubicazione e la delimitazione dell'area destinata all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

L'operatore commerciale ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività, nel rispetto delle esigenze igienico sanitarie, delle prescrizioni e delle limitazioni di cui alla vigente legislazione nonché delle disposizioni relative alle tipologie merceologiche dei posteggi di cui ai commi 2,3 e 4.

Resta salvo il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche, nonché il divieto di vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi. ( art. 30 c.5 Dlgs 114/98).

Qualora in caso di manifestazioni o iniziative locali o comunque per motivi di pubblico interesse, si renda necessario lo spostamento degli operatori del mercato, gli stessi saranno temporaneamente collocati nella piazza L.go I Maggio il secondo martedì di settembre o altra particolare circostanza o provvisoriamente in aree alternative da individuarsi con deliberazione della giunta comunale. In tal caso il responsabile del servizio provvede, con apposita ordinanza, a disporre il temporaneo spostamento degli operatori interessati, secondo le pubbliche esigenze del momento; provvede, inoltre, alla dislocazione ed assegnazione temporanea dei nuovi posteggi. Nel caso in cui il titolare assegnatario rimanga assente nel giorno prefissato per n. 2 anni consecutivi l'assegnazione viene a decadere ed il posteggio verrà assegnato secondo la graduatoria di spunta, senza la possibilità, per lo spuntista individuato, di acquisire diritti per l'assegnazione del posteggio fisso nell'anno successivo. Il titolare assente accederà di diritto all'apposita graduatoria prioritaria di spunta per l'occupazione dei posteggi l'anno successivo.

In caso di manifestazioni ricorrenti la graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma precedente, resterà valida anche per le successive edizioni della medesima manifestazione.

### **ART. 10 POSTEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI**

I posti degli operatori concessionari rimasti liberi e quelli non assegnati in concessione vengono assegnati agli operatori presenti alle operazioni di spunta che sono titolari di autorizzazione ex art. 28 lett. B) Dlgs. 114/98 secondo la graduatoria formata in base al numero delle presenze maturate nella partecipazione al medesimo mercato.

Tale graduatoria, definita "Lista di Spunta", deve essere compilata in appositi registri tenuti dalla Polizia Locale.

Sono considerate presenze dell'operatore spuntista le date in cui lo stesso si è presentato al mercato, indipendentemente dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l'attività. Nel caso in cui l'operatore presente, avendo disponibilità di un idoneo posteggio non svolga la propria attività, non gli sarà conteggiata la presenza.

In caso di parità di presenze, nella lista di spunta, prevarranno nell'ordine i seguenti criteri:

- a) anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestato dal registro delle imprese;
- b) anzianità anagrafica dell'operatore

Qualora l'operatore iscritto nella lista di spunta, non partecipi al mercato per un periodo continuativo superiore a 12 mesi dall'ultima presenza accertata l'operatore decadrà dalla graduatoria e verrà azzerato il calcolo delle presenze relative al singolo mercato.

### **ART.11 PIANTA ORGANICA DEGLI OPERATORI DEL MERCATO**

1. Presso l'ufficio commercio del comune è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, la planimetria del mercato con l'indicazione dei posteggi appositamente numerati, nonché l'elenco dei titolari di concessione di posteggio (pianta organica) con l'indicazione della superficie assegnata.

#### **ART. 12 POSTEGGI RISERVATI AI PRODUTTORI AGRICOLI**

1. I posteggi riservati ai produttori agricoli sono utilizzabili da tali soggetti, prevalentemente per la vendita dei prodotti derivanti dall'utilizzo del proprio fondo.
2. La concessione dei posteggi ai produttori agricoli, ha validità annuale; la qualità di "produttore" sarà da documentarsi annualmente con certificato in carta libera rilasciato dal sindaco del comune in cui si trova il fondo che tramite allevamento o coltivazione da origine ai prodotti posti in vendita. In tale certificato devono essere riportati i principali dati relativi al fondo. Il produttore agricolo può usufruire della spunta solo nei posteggi già assegnati ad altri produttori agricoli assenti.
3. Ogni qualvolta si renda disponibile un posteggio riservato ai produttori agricoli, le eventuali domande presentate saranno assegnate nel rispetto dei criteri previsti dall'art.6 commi 1 e 2 tenendo conto delle presenze al mercato degli ultimi tre anni.
4. Il numero delle presenze e delle assenze effettuate da ciascun produttore è rilevato sul mercato dall'ufficio di vigilanza del comune.
5. I posteggi dei produttori agricoli non occupati dai rispettivi concessionari verranno assegnati, per la giornata, ai produttori agricoli in possesso della certificazione di cui al comma 2, dando priorità a chi vanta un maggior numero di presenze al mercato negli ultimi tre anni.
6. Tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, in quanto applicabili, valgono anche per i produttori agricoli che occupano i posteggi loro riservati.

#### **ART. 12 BIS POSTEGGI RISERVATI AGLI ESPOSITORI MACCHINARI AGRICOLI**

7. I posteggi riservati agli espositori di macchinari agricoli, sono utilizzabili da tali soggetti, esclusivamente per l'esposizione dei mezzi o macchinari stessi e pertanto ne è vietata la vendita.
8. I posteggi dovranno essere occupati dagli espositori entro le ore 09.00, in caso contrario verranno destinati ad altre attività.
9. La concessione dei posteggi degli espositori, ha validità annuale; ogni anno l'espositore dovrà produrre in carta libera la domanda di occupazione dell'area di posteggio.
10. Tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento, in quanto applicabili, valgono anche per gli espositori che occupano i posteggi loro riservati.
11. L'area di mercato data in concessione agli espositori di macchine agricole, non possono essere assegnate agli altri operatori di mercato.

#### **ART. 13 MODALITA' DI UTILIZZO DEL POSTEGGIO**

1. I banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente assegnato agli operatori ed indicato nella concessione di posteggio.
2. I banchi di esposizione delle merci in vendita, devono distare tra loro almeno 100 cm. per chi commercializza prodotti deperibili e di almeno 50 cm. per quelli non deperibili ed avere inoltre un'altezza minima dal suolo di cm. 50.
3. E' fatto obbligo ai concessionari di tenere i banchi e le attrezzature costituenti il posteggio in modo ordinato e decoroso, osservando al riguardo tutte le norme vigenti in materia igienico-sanitaria, compresa la pulizia da eventuali immondizie, al termine dell'orario di sosta.
4. I veicoli adibiti al trasporto della merce o di altro materiale in uso agli operatori commerciali possono sostare nell'area di mercato purchè lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio assegnato a ciascuno. Nel caso in cui questo non sia possibile, i veicoli dovranno essere posteggiati in apposite aree idonee.
5. Le coperture non devono sporgere oltre 80 cm. rispetto al perimetro del posteggio e, comunque, consentire il passaggio dei mezzi degli operatori ritraendo quelle parti di tende e coperture che fuoriescano rispetto all'area del posteggio.
6. Eventuali barriere laterali devono essere arretrate di almeno cm. 50 rispetto al fronte espositivo al fine di non impedire la visibilità dei banchi attigui. Sono consentite eccezioni nel caso in cui dette barriere abbiano la funzione di proteggere le merci dagli agenti atmosferici e soltanto per il tempo necessario a tale uso.
7. Nel caso di occupazione di una superficie aerea superiore a quella a terra, la merce eventualmente appesa, in esposizione, dovrà rimanere all'interno della linea perimetrale del posteggio.
8. In ogni caso l'esercente dovrà sempre assicurare il passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, sia lasciando libere le corsie appositamente create, sia provvedendo alla sollecita chiusura della propria struttura in caso di pubblica necessità.

9. Tutti gli esercenti sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente, debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito, nonchè nel caso di cui all'art. 8, commi 3 e 7.
10. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'originale dell'autorizzazione e della concessione di posteggio ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
11. L'operatore ha diritto a utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua attività. fatto salvo il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e quanto previsto dall'art. 9 commi 2,3,4 e 5.
12. E' vietato dividere il proprio posteggio con altri commercianti.
13. L'occupante del posteggio assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività, ivi compreso l'obbligo di fornire le prestazioni inerenti la propria attività a chiunque le richieda o ne corrisponda il prezzo.
14. Gli operatori su aree pubbliche sono responsabili per eventuali danni arrecati , nell'utilizzo dei posteggi, al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi.
15. E' vietato annunciare il prezzo el qualità delle merci o esercitare altre forme di richiamo con clamore ed apparecchi per la diffusione sonora che rechino disturbo alla quiete pubblica ed alle attività circostanti.
16. Ai commercianti di articoli per la riproduzione sonora e visiva è consentito l'utilizzo di apparecchi per la diffusione dei suoni in relazione ai prodotti posti in vendita, purchè il rumore non arrechi disturbo al pubblico ed alle attività limitrofe.
17. E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa.
18. Gli operatori a seconda della specifica attività esercitata, devono osservare tutte le disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi, vendite straordinarie, vendite a peso netto, etichettatura delle merci.

#### **ART. 14 COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE**

(art. 6 LR 15/2000)

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili e con soste limitate , di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita e, comunque, non superiore ad un 'ora trascorsa la quale il trasferimento ad altra sosta deve avvenire ad una distanza superiore a m. 500.

Tale forma di commercio non può esercitarsi nelle seguenti aree :

1. *Centro storico.*
2. Nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata, nei parcheggi riservati ai portatori di handicap, in prossimità o in corrispondenza di rotatorie, incroci o curve ove sussistono pericoli ai sensi del nuovo codice della strada accertati dalla Polizia Locale.
3. *L'attività itinerante può essere svolta nella fascia oraria che va dalle ore 7.00 alle ore 19.00 e limitatamente all'attività di somministrazione, dalle ore 7.00 all'orario di chiusura dei pubblici esercizi sul territorio comunale.* La merce deve essere esposta solo all'interno del mezzo mobile utilizzato o per lo meno non a terra o spazia adiacenti dinanzi al mezzo medesimi.
4. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le attività di somministrazione connessa ad iniziative temporanee di carattere culturale, artistico, promozionale, sportivo e di tempo libero. Tale attività dovrà essere svolta in un'area limitrofa alla manifestazione e dovrà, comunque, essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Durante lo svolgimento del mercato e delle fiere è vietato esercitare il commercio itinerante lungo le vie comprese in un raggio di mt. 500 dal centro del mercato o fiera.

In occasione delle festività dell'8 marzo e della commemorazione dei defunti è vietata la commercializzazione in forma itinerante di fiori.

Agli operatori su aree pubbliche in forma itinerante in possesso dell'autorizzazione di tipo a) è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante nella giornata di assegnazione del posteggio ed a domicilio del consumatore.

Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione di tipo b) sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o di svago. In questo caso l'operatore dovrà osservare le norme di cui all'art. 19 del Dlgs. 114798 in materia di vendita a domicilio.

#### **ART. 15 COMMISSIONE**

(art. 10 LR 15/2000)

1. Qualora la commissione non sia istituita, il comune sente obbligatoriamente le associazioni dei consumatori e le associazioni dei commercianti sulle questioni di cui al comma 5.13 ( LR 15/2000 art. 10 c.2);
2. La commissione consultiva è nominata dal sindaco;
3. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento della citata commissione sono stabiliti dal sindaco sentiti i soggetti di cui al comma 1.15 ( LR 15/2000 art. 10 c.3)
4. La commissione è sentita in riferimento:

- a) alla programmazione della attività
- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni regionali e comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche ( LR 15/2000 art. 10 c.4);

#### **ART. 16 SUBINGRESSO E REINTESTAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE**

(art. 7 LR 15/2000)

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti richiesti;
2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione è effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestataro e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla.
3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è effettuata dal comune di residenza del subentrante;
4. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta.
5. Il subentrante in possesso dei requisiti richiesti deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa , salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessità.
6. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l'attività fino alla regolarizzazione prescritta dal comma precedente, fermo restando il rispetto dei termini di decadenza.

#### **ART. 17 SANZIONI**

( art. 8 LR 15/2000 e 29 Dlgs. 114/98)

1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.582 a euro 15.493 e con la confisca delle attrezzature e della merce. ( art. 29 c.1 Dlgs. 114/98).
2. Sono punite con la sanzione amministrativa da €2.582,00= ad €15.493,00= le seguenti violazioni:
  - a. l'esercizio del commercio presso il domicilio del consumatore con autorizzazione di tipo a) o sprovvisto di autorizzazione – art. 19 D.Lgs. 114/1998;
  - b. l'esercizio del commercio itinerante con autorizzazione di tipo b) presso il domicilio del consumatore senza fare uso del tesserino di riconoscimento – art. 19 del D.Lgs. n. 114/1998;
  - c. l'esercizio del commercio da parte di persone che si dichiarino: subentrante, preposto, dipendente o in rappresentanza del titolare ad altro titolo senza che ne diano dimostrazione – art. 29 del D.Lgs. n. 114/1998;
  - d. l'esercizio del commercio su aree pubbliche nonostante la perdita dei requisiti soggettivi – art. 5 D.Lgs. n. 14/1998;
  - e. l'esercizio del commercio di generi alimentari senza la persona preposta che garantisca i requisiti professionali – art. 5 del D.Lgs. n. 114/1998;
1. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche relativi alla tipologia merceologica e ai luoghi ove esercitare il commercio, all'inosservanza degli orari determinati per l'esercizio delle attività, alla mancata indicazione dei prezzi anche per unità di misura, all'inosservanza delle norme per le vendite straordinarie è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516 a euro 3.098. ( art. 29 c.2 Dlgs. 114/98).
2. Le altre violazioni alle norme del presente regolamento, comportano l'applicazione di sanzioni amministrative da euro 78 a euro 517;
3. In caso di particolare gravità previsti dall'art. 8, comma 2, lettere a), b), c) della L.R. n. 15/2000 si applica la sanzione accessoria della sospensione per giorni 7. In caso di recidiva si applicano le sanzioni accessorie come di seguito indicate:
  - 10 giorni di calendario di sospensione alla seconda violazione della medesima disposizione;
  - 14 giorni di calendario di sospensione alla terza violazione della medesima disposizione;
  - 20 giorni di calendario di sospensione alla quarta violazione della medesima disposizione;

- qualora venga commessa un'ulteriore violazione nell'arco di un anno successivo alla sospensione della concessione, per reiterazione specifica, di 20 giorni, verrà dichiarata la decadenza della concessione;
- la medesima sanzione di cui al comma precedente si applica nel caso in cui l'operatore violi il provvedimento di sospensione della concessione;

4. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo ( art. 8 c.2 LR 15/2000).
- d) Per le violazioni di cui al presente articolo l'autorità competente è il sindaco al quale prevencono i proventi derivanti dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di pagamento ( art. 29 c.5 Dlgs 114/98)

Il sindaco revoca l'autorizzazione:

- a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- c) per mancato pagamento del canone di occupazione,;
- d) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attività per più di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità non superiore a tre mesi;
- e) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti di legge;
- f) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro 1 anno non venga presentata la comunicazione di reinterazione. ( art. 9 c. 4 LR 15/2000).

Per quanto non previsto dal presente regolamento, il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge n. 689/1981.

#### **ART. 18 FIERE -GENERI TRATTATI NELLE FIERE**

Potranno essere commercializzati i seguenti prodotti :

- a) generi non alimentari
- b) generi alimentari
- c) somministrazione di alimenti e bevande ( per la somministrazione delle bevande si applicano i limiti previsti dall'art. 30 comma 5 del Dlgs. 114/98)

#### **ART. 19 FIERE- GENERI DIVERSI AMMESSI NELLE FIERE**

E' prevista l'esposizione, con esclusione della vendita, di autovetture, di attrezzature per l'agricoltura ed il giardinaggio e la promozione di servizi vari. Tali attività si svolgeranno in apposita area individuata ed assegnata nei limiti di disponibilità di spazi.

#### **ART. 20 FIERE- REGOLAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLE FIERE**

Ai sensi dell'allegato A della L.R. n. 15 /2000, titolo IV. 2 le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa.

Nel presente allegato sono individuate per ogni fiera, la denominazione, l'ubicazione, la cadenza temporale, la caratteristica, il numero dei posteggi e la singola superficie con le eventuali prescrizioni, la superficie complessiva.

Nelle singole planimetrie depositate presso l'ufficio competente, è individuata la dislocazione di ogni singolo posteggio con la numerazione progressiva con la quale è identificato.

#### **ART.21 FIERE- ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI –MODALITA'**

1. Le disposizioni previste per i posteggi nei mercati si applicano anche alle aree oggetto del presente articolo in quanto compatibili.
2. Le domande di concessione del posteggio, da presentarsi in carta legale o legalizzata, debbono essere inviate a mezzo di lettera raccomandata o presentate al Comune almeno 60 gg. prima dalla data di svolgimento della stessa.
3. La data di presentazione, ai fini dell'ammissibilità della domanda, è rilevabile dalla data del timbro postale se inviata per posta, altrimenti dalla data del Protocollo Generale del Comune.

Nella domanda l'interessato dichiara :

- a) i dati anagrafici ed il codice fiscale (P.IVA) del richiedente;
- b) gli estremi dell'autorizzazione di commercio su area pubblica di cui è titolare;
- c) numero telefonico;
- d) la denominazione della fiera cui intendono partecipare;
- e) l'esatta indicazione della merceologia di vendita trattata;
- f) il numero del posteggio richiesto e la superficie;
- g) l'eventuale indicazione del nominativo dell'operatore cui si è subentrati, in caso di recente acquisizione di azienda;
- h) eventuali documentazioni suppletive previste dalle vigenti norme e ogni altra informazione ritenuta utile a corredo della domanda.

4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi è affissa all'albo comunale almeno 20 gg. prima dello svolgimento.

Entro il medesimo termine saranno inviate per posta ordinaria ai richiedenti del posteggio le comunicazioni sugli esiti individuali delle concessioni, siano esse positive siano esse negative, con indicazione delle posizioni raggiunte in graduatoria.

La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di ogni singola fiera sarà formata secondo i seguenti criteri :

- 1) somma del punteggio di presenza così calcolato:
  - punteggio acquisito alla data dell'edizione della fiera precedente all'entrata in vigore del presente regolamento, corrispondente alla somma tra il punteggio acquisito per la presenza e quello acquisito per le domande
  - dall'anno 2004 attribuzione di n. 1 punto per aver presentato nei termini previsti la domanda di partecipazione alla singola manifestazione ed essere elencati
  - punti 1 per ogni giorno di presenza effettiva alla fiera dell'anno precedente. Per presenza effettiva si intende l'effettivo esercizio dell'attività in tale manifestazione;
- 2) nel caso in cui più richiedenti abbiano maturato uguale punteggio, la graduatoria sarà stilata tenendo in considerazione l'anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal Registro delle Imprese;
- 3) a parità di punteggio formato dai titoli precedenti, costituirà titolo preferenziale la maggiore anzianità anagrafica del titolare;
- 4) a parità dei predetti titoli la domanda sarà valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della medesima all'ufficio protocollo;
- 5) i criteri di cui sopra si applicano anche per l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori;

I posteggi non occupati dai concessionari entro le ore 8.00 del giorno della fiera verranno assegnati in spunta come di seguito specificato:

- a) operatori assenti durante le operazioni di scelta preventiva per l'assegnazione, di cui all'art. successivo;
- b) operatori richiedenti esclusi dall'assegnazione per mancanza di posteggi seguendo l'ordine di graduatoria;
- c) concessionari di posteggio alla fiera di cui trattasi che si sono presentati in ritardo, ovvero dopo le 8.00;
- d) operatori le cui domande di partecipazione sono spedite fuori termine, sarà considerato titolo prioritario la data di spedizione o di consegna della domanda all'ufficio Protocollo Generale del Comune;
- e) non sono ammessi alle operazioni di spunta gli operatori che non hanno presentato preventivamente istanza di partecipazione alla fiera di cui trattasi.

I posteggi assegnati secondo tali modalità non potranno essere rassegnati nell'eventuale ipotesi di mancata occupazione da parte dell'assegnatario.

## **ART. 22 FIERE –OPERAZIONI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

Al fine di effettuare la scelta preventiva del posteggio, gli aventi diritto all'assegnazione, esclusi per coloro che hanno confermato il posteggio assegnato negli anni precedenti, alla luce della graduatoria formata secondo i criteri di cui all'articolo precedente, verranno invitati a presentarsi presso gli uffici comunali, seguendo la graduatoria.

Il richiedente potrà farsi rappresentare da altri, con delega scritta, nella scelta del posteggio, escludendo personale dipendente di questo Comune.

## **ART. 23 FIERE- ORARI DI INGRESSO**

L'ingresso all'area della fiera potrà avvenire dalle ore 6.30 alle 8.00 previa consegna agli operatori di Polizia Locale o addetti delegati, del contrassegno o comunicazione recante il numero del posteggio assegnato.

## **ART. 24 FIERE -MODALITA' DELL'OCCUPAZIONE**

Le occupazioni di suolo pubblico non potranno eccedere le dimensioni del posteggio occupato e gli ombrelloni, le tende, ecc. dovranno ugualmente rimanere all'interno dell'area assegnata.

All'assegnatario del posteggio è fatto assolutamente divieto di spostarsi ad altro posteggio.

#### **ART.25 FIERE- ORARIO DI APERTURA**

L'orario di apertura della fiera è fissato alle ore 8.00 e l'orario di chiusura alle ore 19.00.

#### **ART.26 FIERE- OBBLIGHI E DIVIETI**

Il posteggio dovrà essere lasciato sgombro dai rifiuti prodotti.

E' vietata la vendita di generi non previsti dalla specifica fiera.

E' vietata la cessione anche parziale del posteggio ad altro operatore.

#### **ART. 27 FIERE- CIRCOLAZIONE VEICOLARE**

Le aree di svolgimento delle fiere, vengono interdette al traffico veicolare con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi del vigente codice della strada, con contestuale divieto di sosta con rimozione, in concomitanza con il giorno e gli orari di svolgimento.

#### **ART.28 OSSERVANZA DEGLI ALTRI ORDINAMENTI COMUNALI**

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare tutte le Leggi e Decreti che regolano la materia, nonché i regolamenti Comunali vigenti, le norme di Polizia Locale e quelle igienico-sanitarie.

#### **ART. 29 ABROGAZIONI**

Con l'entrata in vigore delle presenti norme sono abrogati il precedente regolamento sul commercio ambulante ed ogni altra disposizione regolamentare o ordinativa che dispongano in modo diverso l'uso del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

#### **ART. 30 NORME DI RINVIO**

Gli allegati al presente regolamento integrano e pongono in esecuzione le norme contenute nel medesimo pertanto hanno validità normativa di rinvio e la loro inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste nel presente regolamento.